

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 07/08/1997 n. 7287
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

In caso di aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, ai sensi degli artt.20 e ss. della legge 8 agosto 1977, n.584, ad una riunione di Imprese c.d. orizzontale (cioè senza parti dell'opera assegnate a determinate Imprese riunite), è affetto da nullità l'accordo interno fra le singole Imprese in forza del quale taluna di esse viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltati; infatti, pur nel silenzio o della direttiva comunitaria n.305 del 1971 e della menzionata Legge n.584/77 di attuazione della stessa, riguardo ai rapporti interni fra Imprese riunite, deve ritenersi che un accordo siffatto sia idoneo a frustrare lo scopo principale della temporanea associazione, ravvisabile, nella sopraindicata ipotesi di integrazioni orizzontali, nell'esigenza di assicurare attraverso il concorso degli apporti di tutte le Imprese, il buon andamento e il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla (presupposta) inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari in possesso delle Imprese singole, per cui la mancata realizzazione di un siffatto scopo configura un'ipotesi di frode in danno dell'Amministrazione committente per elusione di norme imperative, con conseguente nullità dell'accordo costituente lo strumento per tale elusione. In caso di aggiudicazione di un appalto di opera pubblica ad una riunione di Imprese, la prosecuzione del rapporto di appalto, ancorché soggettivamente novato (in parte) per la morte del titolare di una delle Imprese riunite, comporta la persistente applicabilità della relativa disciplina anche in ordine all'azionabilità nei confronti dell'appaltante, nonché delle Imprese superstiti eventualmente coinvolte) dei diritti sorti in capo all'Impresa di cui il titolare sia successivamente deceduto, con la conseguenza che la correlata domanda giudiziale degli eredi rimane soggetta alla condizione di (temporanea) improcedibilità prevista dall'art.44 del capitolato generale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, in relazione alla necessità del preventivo collaudo.